

	COMUNE DI LODI	
	SCRITTURA PRIVATA	
	CONTRATTO DI COMODATO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI	
	PROPRIETA' COMUNALE AL SOGGETTO XXX	

	Il giorno xxx del mese di xxx dell'anno xxx in Lodi, nella residenza	
	Municipale, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. xxx del xxx,	
	tra i signori:	
	- xxx nato a xxxx il xxxxxxxx, Dirigente della Direzione Organizzativa 3	
	Servizi Tecnici, domiciliato per la carica presso il "Comune di Lodi" con sede	
	in Lodi, Piazza Broletto n.1, Codice Fiscale n. 84507570152, in virtù dei poteri	
	attribuiti con decreto sindacale n. x del xxxxx depositato agli atti, il quale	
	dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Lodi, che rappresenta;	
	- xxxx nato/a a xxxx il xxxxx, nella sua qualità di Rappresentante legale	
	del soggetto xxxx , Codice Fiscale n. xxxx, domiciliato/a per la carica presso la	
	sua sede in xxxxx, la quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in	
	nome, per conto e nell'interesse del soggetto xxxx, che rappresenta.	
	Premesso:	
	- che il Comune di Lodi è proprietario dei locali siti in Lodi - Via Paolo	
	Gorini, censiti in catasto urbano al Foglio 42, Particella 148 ed aventi una	
	superficie pari a mq. 200= per i quali è in corso procedura di aggiornamento	
	catastale, a seguito di operazioni di frazionamento;	
	- che i suddetti locali, in base al Piano delle Regole del vigente P.G.T.,	

hanno destinazione urbanistica principale IC3 “Attrezzature di interesse

Comune” – destinazioni ammesse: “Servizi amministrativi di interesse

Comune” e constatato che gli stessi risultano attualmente disponibili;

- che con deliberazione n. xx del xxx la Giunta Comunale ha stabilito di

concedere in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile,

i locali sopra indicati, siti in Lodi - Via Paolo Gorini – al xxxxx. avente sede in

xxxx, per l’allocazione negli stessi della sede operativa del Centro

Antiviolenza;

- che le spese per le utenze dei suddetti locali sono a carico del Comune

di Lodi, ai fini della realizzazione del Programma regionale antiviolenza

2026/2028” di cui alla DGR6200/2026, per il sostegno e il consolidamento di

servizi ed azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza

nei confronti delle donne.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Il Comune di Lodi concede in comodato d’uso gratuito al soggetto xxxx avente

sede in xxxx, che accetta, i locali siti in Lodi – Via Paolo Gorini – distinti

catastralmente al Foglio 42, particella 148 – superficie mq. 200, come meglio

evidenziato nella planimetria che si allega al presente contratto.

ART. 3

L’immobile viene consegnato nello stato di manutenzione risultante dal

“verbale di constatazione dello stato dei luoghi” inerenti all’immobile,

contestualmente sottoscritto dalle parti.

ART. 4

Il presente comodato gratuito ha durata xxxx con decorrenza dal xxx , sino al 31/12/2028, salvo proroghe che dovessero essere stabilite da Regione Lombardia.

ART. 5

L'immobile come sopra descritto è concesso dal Comune di Lodi al soggetto xxxx comodataria, per consentire alla stessa di svolgervi le attività sociali riguardanti la prevenzione ed il contrasto degli episodi di violenza contro le donne.

ART. 6

Il soggetto comodatario si impegna, per il periodo di durata del contratto, a provvedere:

- alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle relative attrezzature (intendendo come tale le piccole riparazioni, la sostituzione dei corpi illuminanti, l'imbiancatura dei locali) ed alla pulizia dei servizi igienici;
- ad assicurare la perfetta osservanza di tutte le norme relative alla tutela ambientale, nonché un adeguato controllo delle attività svolte nell'immobile;
- ad assicurare un'adeguata collaborazione con il Comune di Lodi e con gli Uffici da esso dipendenti in relazione agli eventuali interventi di miglioramento delle strutture che si rendessero necessari al fine di assicurare la funzionalità dell'immobile;
- ad accertare preventivamente, nel caso di modifiche o introduzione di nuove attrezzature, che le condizioni di agibilità secondo le vigenti disposizioni di Legge e/o regolamentari siano rispettate, eseguendo nel caso tutti i relativi interventi di adeguamento che si rendessero a tal fine necessari.

ART. 7

I locali oggetto del presente comodato vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ART. 8

E' fatto obbligo al soggetto Comodatario di stipulare idonee e congrue polizze assicurative per quanto riguarda la R.C verso terzi, durante il periodo di gestione dell'immobile.

ART. 9

Restano a carico del Comune di Lodi tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto del presente comodato e la polizza assicurativa contro l'incendio, la tassa rifiuti, nonché le utenze ed i consumi dei servizi erogati a contatore (acqua, luce, riscaldamento).

Al fine di verificare il corretto utilizzo delle utenze, il Comune di Lodi si riserva di compiere ispezioni presso l'immobile concesso, in contraddittorio con un rappresentante del soggetto Comodatario. Tali ispezioni potranno avvenire in qualunque momento, nei giorni e negli orari di apertura del centro antiviolenza, nel rispetto dell'attività svolta e della riservatezza delle utenti.

ART. 10

Ogni e qualsiasi intervento che comporti la manomissione dell'immobile oggetto del presente atto ed eventuali significative migliorie dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11

Il presente comodato, a norma dell'art. 1809 del C.C., può essere revocato o sospeso nella sua efficacia da parte dell'Amministrazione Comunale per gravi ragioni di emergenza e/o pubblica necessità, senza diritto ad alcuna indennità per il soggetto Comodatario.

ART. 12

Alla scadenza del contratto gli immobili di proprietà comunale, comprese tutte le opere, gli impianti, le addizioni, le migliorie nel frattempo autorizzate e realizzate dal Comodatario, ritorneranno pienamente al Comune di Lodi. In tal caso al soggetto Comodatario non spetterà alcun risarcimento o rimborso.

A norma dell'art. 1808 del Codice Civile, il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per servirsi del bene e per la sua conservazione, solo nel caso in cui le stesse fossero necessarie ed urgenti ed autorizzate dal Comodante.

ART. 13

Al soggetto Comodatario è concessa la facoltà di recedere - per gravi motivi e mutate condizioni gestionali - dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, con un preavviso scritto di mesi tre.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile contenute negli articoli dal n. 1803 al n. 1812.

ART. 15

Si pattuisce tra le parti che, in deroga all'art.1806 del C.C., in caso di perimento del bene concesso, il valore dello stesso è posto a carico del comodatario esclusivamente nel caso in cui detto perimento sia avvenuto per grave negligenza o grave colpa o dolo del medesimo comodatario.

ART. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico del comodatario.

ART. 17

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soggetto Comodatario XXX

IL COMUNE DI LODI

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente della D.O. 3